



**Risposte alle domande più frequenti su “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PROPOSTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI INDICATE NELL’ASSE I DEL PROGRAMMA DI SUPPORTO TECNOLOGIE EMERGENTI (FSC 2014-2020) DEL PIANO INVESTIMENTI PER LA DIFFUSIONE DELLA BANDA LARGA - DELIBERA CIPE 61/2018, LETTERA C), AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26 MARZO 2019 COME MODIFICATO DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 5 GIUGNO 2019”**

**RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.)**

#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
1	Generale	Considerando che il bando è finanziato da fondi FSC per la gestione del finanziamento è necessario prevedere una struttura di Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) ufficiale con la presenza di un Organismo Intermedio (quale Autorità Urbana). In caso positivo quali sarebbero gli obblighi gestionali dell'Organismo Intermedio?	L'avviso pubblicato costituisce la modalità, scelta dall'Autorità di Gestione del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultralarga FSC 2014-2020, per la selezione dei beneficiari dei finanziamenti. Pertanto, i vincitori dell'Avviso si configureranno quali beneficiari dell'intervento e non Organismi Intermedi.
2	Generale	Il fondo prevede un sistema di Controlli strutturato? È quindi necessario prevedere un'unità separata e indipendente per i controlli di primo livello, certificazione, ecc., come per esempio avviene nella gestione dei PATTI?	La struttura organizzativa del Piano di investimenti per la diffusione della Banda ultralarga FSC 2014-2020 prevede un'apposita Unità di controllo, cui sono affidati i controlli di I livello sui beneficiari, ed un proprio Organismo di certificazione. Pertanto, non è necessario, per il beneficiario, prevedere una unità per tali funzioni.
3	Punto 1 - “Finalità e obiettivi dell'Avviso”	Start-up e PMI sono da ritenersi unici beneficiari oppure è possibile ampliare il target ad altre Società?	Start-up e PMI sono gli unici <b>destinatari</b> delle attività svolte all'interno della CTE; non sono ricomprese altre forme di società come esplicitato al punto 1 “Finalità e obiettivi dell'Avviso”, al punto 4 “Contenuto delle proposte progettuali” cc. 3, 4, 5 e al punto 10 “Criteri di Valutazione” criterio 7. Ciò detto è valido per le attività presentate nel progetto e sostenute dal FSC 2014-2020. Resta inteso che gli effetti, i servizi e le tecnologie sviluppate nella CTE possono essere a vantaggio anche di altre tipologie di imprese.  A tale proposito, si ricorda che l'unico <b>beneficiario</b> dell'Avviso è il Comune Capofila.
4	Punto 2 – “Soggetti ammessi alla procedura di selezione”	Cosa si intende per Centro di Ricerca e Centro di Ricerca privato?	Per Centro di Ricerca si intende un “Organismo di Ricerca” ovvero un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca. È soggetto costituito secondo il diritto privato o pubblico, indipendentemente dalle sue fonti di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
			trasferimento di tecnologie.
5	Punto 2 - "Soggetti ammessi alla procedura di selezione"	<p>L'avviso non disciplina le modalità di composizione delle forme di aggregazione, partenariato nonché delle altre modalità di intesa e/o coordinamento delle quali l'amministrazione proponente rappresenta il soggetto capofila. È possibile prevedere anche il coinvolgimento nel partenariato di soggetti extra-territoriali (anche con sede in altro Stato Membro dell'Unione europea)?</p> <p>Le imprese private che saranno coinvolte nelle attività della CTE possono avere sede in paese diverso dall'Italia?</p>	<p>Gli unici partner obbligatori, indicati dall'Avviso, sono le Università e gli Enti di ricerca. Rimanendo invariate le indicazioni presenti nell'Avviso si rimanda al Comune Capofila la scelta dei partecipanti al proprio partenariato e le modalità di costituzione dello stesso. È possibile coinvolgere nel partenariato soggetti (Università, Enti di ricerca, imprese) con sede in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea fermo restando lo scopo primario della realizzazione della CTE che è lo sviluppo del tessuto economico-sociale del territorio nel quale è realizzata.</p> <p>Le imprese private coinvolte nelle attività della CTE possono avere sede in un paese diverso dall'Italia, a patto che l'impresa abbia attività ed interessi sul territorio, in quanto, come detto, lo scopo primario della realizzazione della CTE è lo sviluppo del tessuto economico-sociale del territorio nel quale è realizzata.</p>
6	Punto 2 - "Soggetti ammessi alla procedura di selezione"	<p>Nel punto 2 dell'Avviso viene indicato che <i>"sono esclusi dal presente Avviso pubblico gli Enti pubblici, le Agenzie, gli Enti di ricerca e le Università aggiudicatari dei finanziamenti dell'Avviso pubblico per la selezione di progetti per la sperimentazione e ricerca applicata da ammettere al finanziamento secondo quanto indicato nell'Asse II del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga- delibera CIPE n. 61/2018 ecc."</i>. Si chiede se l'esclusione vale solo per il capofila oppure anche per gli altri partner partecipanti al progetto finanziato con l'asse II del Programma indicato.</p>	<p>Sono esclusi dall'Avviso Asse I solo i Capofila beneficiari dell'Avviso Asse II: un soggetto, partner non beneficiario, che partecipa ad un progetto dell'ASSE II, potrà essere partner in un progetto dell'ASSE I a condizione che non venga modificata la composizione del partenariato di cui fa parte nell'Asse II.</p>
7	Punto 3 - "Risorse finanziarie"	<p>Il progetto da proporre deve prevedere un tetto massimo di spesa? Se sì, a quanto dovrebbe ammontare?</p>	<p>Il progetto dovrà indicare l'ammontare totale dei costi necessari per la sua realizzazione, determinato dall'offerente, suddivisi per macroarea di attività (v. sezione 4 "Costi del progetto" dell'allegato 3 "Proposta progettuale" dell'Avviso). Il massimale è stabilito dal costo totale del progetto ammesso a finanziamento.</p>
8	Punto 3 - "Risorse finanziarie"	<p>Esistono delle percentuali da rispettare tra le varie voci del Quadro Economico?</p>	<p>No, non sono previste percentuali da rispettare nella ripartizione delle spese tra le macro-aree di attività del progetto.</p>
9	Punto 4 - "Contenuto delle proposte progettuali"	<p>Il partenariato deve necessariamente essere costituito con una forma giuridica? Se sì, quale? In caso contrario, è sufficiente produrre in fase di candidatura- ai sensi dell'art. 4 una "Dichiarazione di Impegno" (del tipo "Lettera di adesione") adeguatamente sottoscritta da tutti i partner, cui allegare schema di accordo di collaborazione o convenzioni ai sensi della L.241/1990 e ss.mm., che sarà poi sottoscritto a seguito di eventuale ammissione a finanziamento della candidatura?</p>	<p>Si ricorda che, così come per la scelta dei soggetti da coinvolgere, anche la scelta della forma giuridica del partenariato è lasciata ai partecipanti. Come previsto al punto 4, c. 1) dell'Avviso, il proponente del progetto in fase di candidatura può presentare una dichiarazione di impegno, o lettera di adesione, nei modi e nei termini previsti all'Allegato 3 "Proposta Progettuale" (vedi sezione "allegati") dell'Avviso, adeguatamente sottoscritta da tutti i partner cui allegare lo schema di accordo di collaborazione o convenzione che sarà poi sottoscritto/a a seguito di eventuale ammissione a finanziamento della</p>



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
			candidatura.
10	Punto 4 – “Contenuto delle proposte progettuali”	È necessario prevedere di svolgere attività rispondenti a tutte le aree tematiche individuate dal bando?	<p>Nella Proposta Progettuale per la Casa delle Tecnologie Emergenti, come previsto dall’Avviso al punto 4, c. 4), devono essere obbligatoriamente previste delle attività in ognuna delle seguenti macro-aree: i) attività per realizzare, o meglio rendere operativa, la Casa delle tecnologie emergenti in relazione alle tecnologie individuate dal Programma (IA, IOT, Blockchain); ii) attività volte ad accelerare le di start-up per l’integrazione tra reti 5G e tecnologie emergenti; iii) attività di sostegno al trasferimento tecnologico verso le PMI.</p> <p>Non è, tuttavia, obbligatorio che tutte le tecnologie individuate dal Programma siano comprese all’interno della Casa delle Tecnologie Emergenti.</p>
11	Punto 4 – “Contenuto delle proposte progettuali”	La CTE deve includere al suo interno la totalità delle strutture funzionali alle sue attività, quali laboratori, incubatori, etc o se si può intendere come hub di laboratori, incubatori, acceleratori etc anche esterni alla struttura della CTE, che ne integrino e completino le funzionalità. In caso affermativo esiste un modello di convenzione/accordo o di dichiarazione di impegno da far sottoscrivere alle strutture esterne collegate alle CTE?	La CTE può intendersi come un hub di laboratori, incubatori, acceleratori che possono anche essere esterni fisicamente alla struttura ma sempre collegati ad essa per gestione, attività ed obiettivi. Non esiste un modello di convenzione/accordo o impegno da far sottoscrivere alle strutture esterne collegate alla CTE, ma è evidente che tali accordi dovranno esporre chiaramente le modalità e i contributi delle strutture esterne alle attività previste dalla CTE (solo a titolo esemplificativo: la struttura esterna è dedicata solo in parte o completamente, su quali attività, per quali periodi, in che modo, il personale coinvolto, ecc.). Tali accordi dovranno essere esplicitati ed essere una parte integrante della "Proposta Progettuale". Anche se è possibile considerare la CTE come un hub di strutture fisicamente esterne ad essa, appare evidente che la CTE deve mantenere un ruolo "centrale" nel progetto e nelle attività previste; in altre parole, non si può prevedere una CTE come una semplice cabina di regia ma deve avere fisicamente al proprio interno almeno una parte delle attività e dei laboratori previsti.
12	Punto 4 – “Contenuto delle proposte progettuali”	Il Punto 4 dell’Avviso, rubricato “Contenuto delle proposte progettuali”, richiede al punto 9 “l’indicazione delle modalità di gestione della “Casa delle Tecnologie Emergenti” e della tipologia di procedura di selezione scelta per l’eventuale affidamento a soggetti terzi (pubblici o privati) della predetta gestione”. A tal proposito, è possibile affidare la gestione ad un ente in house, che per il suo specifico know-how avrebbe tutte le credenziali per figurare come gestore della casa delle tecnologie nonché di una parte fondamentale del progetto presentato? In caso affermativo, dovrebbe essere data evidenza di tale attribuzione? E ‘necessario e sufficiente un provvedimento dirigenziale?	Sì, è possibile affidare la gestione della Casa delle Tecnologie ad un ente in-house del Comune, ma è necessario darne evidenza nel progetto presentato (nell’art.4 comma 9 si afferma che “...occorre indicare le modalità di gestione della casa e la tipologia di selezione per l’eventuale affidamento a terzi - pubblici o privati...”). Per quanto riguarda la natura degli atti che individuano il soggetto che si occuperà della gestione della Casa si rimanda alla procedura amministrativa del Comune Capofila.
13	Punto 4 - “Contenuto delle proposte progettuali”	Cosa si intende per elaborati grafici? Sono sufficienti le piante dei locali e le foto degli ambienti?	Per elaborati grafici si intendono le piante dei locali, le foto degli ambienti e qualsiasi ulteriore disegno tecnico utile alla rappresentazione e comprensione del funzionamento della CdTE.



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
14	Punto 4 - "Contenuto delle proposte progettuali"	Al punto "Contenuto delle proposte progettuali" si legge "l'individuazione del luogo fisico, messo a disposizione dal Comune a titolo gratuito e adibito in via esclusiva, o comunque prevalente, all'attività prevista dal progetto approvato dove sarà ubicata la "Casa delle Tecnologie Emergenti", e poi al punto 8) l'individuazione dello spazio volto alla contaminazione tra aziende, imprenditori, pubblica Amministrazione e cittadini. Domanda: con questi 2 punti si intende indicare che i luoghi devono essere 2 distinti e uno di questi deve essere messo a disposizione esclusivamente dal Comune o può essere messo a disposizione anche da un partner tecnologico o Ente di Ricerca, pur sempre gratuitamente, ovvero non a carico del progetto? Inoltre, potrebbe essere un unico edificio/plesso con ambienti naturalmente separati, anche per una migliore efficienza e fruizione?	Si intende che i due luoghi possono essere distinti e in questo caso la Casa delle Tecnologie Emergenti deve essere messa a disposizione esclusivamente dal Comune e lo spazio volto alla contaminazione potrebbe essere anche messo a disposizione da un partner, ma sempre gratuitamente e non a carico del progetto. Questo non toglie che nell'ottica dell'Avviso sarebbe auspicabile che i due "luoghi" potessero essere ubicati nello stesso edificio/plesso, in ambienti separati, sia per migliorare l'efficienza, ma soprattutto per migliorare la fruizione e l'efficacia.
15	Punto 5 - "Ammissibilità della spesa"	Sono ammissibili le spese per l'impiego del personale tecnico-scientifico delle Università e/o degli Enti di ricerca per lo svolgimento di attività utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto?	Sono ammissibili le spese per il personale tecnico-scientifico delle Università e/o degli Enti di ricerca, effettivamente sostenute a condizione che sia chiaro e documentabile il contributo di tali risorse al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione del progetto. Il tempo di lavoro del personale impiegato nel progetto dovrà essere adeguatamente tracciato e valorizzato (es. timesheet, descrizione dettagliata delle attività svolte sul progetto, ordine di servizio, costo medio orario).
16	Punto 5 - "Ammissibilità della spesa"	Sono ammissibili costi indiretti? Se sì, vi è una percentuale di flat rate per il calcolo?	No, l'Avviso non prevede il rimborso di costi indiretti.
17	Punto 5 - "Ammissibilità della spesa"	Sono ammissibili spese per la gestione di attività di animazione rivolte al target cittadini/studenti per attività di tipo divulgativo?	Il punto 5, lett. h) ammette le spese di animazione e gestione della comunicazione del progetto, senza porre limiti al target di riferimento.
18	Punto 5 - "Ammissibilità della spesa"	Dal momento che si richiede una piena operatività del nodo della CTE entro i primi 6 mesi, sono ammissibili spese effettuate nella durata di progetto ma facenti riferimento a procedure di gara pubblica avviate prima della firma della Convenzione di finanziamento?	Sì, sono ammissibili le spese effettuate nel periodo del progetto approvato, anche in relazione a procedure di gara avviate prima della firma della Convenzione, purché le spese rientrino tra quelle ammissibili dall'Avviso e le stesse siano sostenute per attività pertinenti con gli obiettivi e le finalità del progetto.
19	Punto 5 - "Ammissibilità della spesa"	Possono essere considerate ammissibili spese rivolte e bandi per Call For Idea, trasferimento tecnologico e rafforzamento acceleratore? Sotto quale voce di spesa devono essere ricomprese? Sono ammessi a finanziamento spese per contributi da erogare a seguito di "Avviso Pubblico" gestito dalla Città Capofila a Imprese (con un focus su PMI e start-up)?	No, non sono ammissibili le spese e i premi rivolti ai vincitori di bandi o spese per contributi/premi da erogare alle imprese.
20	Punto 5 - "Ammissibilità della spesa"	Sono ammissibili le spese di allestimento? Possono essere ammesse a finanziamento anche eventuali allestimenti ed	Sì, al punto 5 lett. b) dell'Avviso si specifica che sono ammissibili le "spese per



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
		infrastrutture diffuse sul territorio rispondenti alle finalità del progetto proposto afferenti a diversi “nodi” della CTE?	l’allestimento degli spazi, compresi gli arredi”. Sono ammissibili spese per allestimenti e infrastrutture al di fuori della struttura individuata quale Casa delle Tecnologie purché siano strettamente finalizzate, serventi e funzionali al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione del progetto (ad esempio coperture di aree esterne per attività di testing).
21	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Possono essere rendicontati anche i tecnici amministrativi e i tecnici che svolgono attività di ricerca?	Le figure professionali specialistiche possono essere coinvolte attraverso contratti di lavoro o contratti di prestazione di servizi (cfr. articoli 10 e 11 della Convenzione).
22	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Al Punto 5 dell’Avviso si chiarisce che sono ammissibili le spese per “le attrezzature per la realizzazione della “Casa delle Tecnologie Emergenti”, nonché le spese per l’acquisizione di impianti ed attrezzature tecnologiche, di hardware e software, di servizi specialistici e consulenze tecniche”. Si chiede di precisare quali sono i tempi di ammortamento per questa tipologia di spese.	La quota dell’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature è rendicontabile nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati i beni per il progetto di ricerca e sviluppo, conformemente alla normativa civilistica e fiscale vigente.
23	Punto 5 – “Ammissibilità della spesa”	Al Punto 5 dell’Avviso la voce f) indica come ammissibili le spese di consulenza e assistenza tecnico-specialistica, incluse attività di formazione specifica in partenariato con gli Enti di Ricerca e/o Università partecipanti al progetto. Si prega di chiarire se all’interno di questa voce rientrano le spese per il personale dell’Università e dei Centri di Ricerca, necessari per il funzionamento della CTE.	Le spese per il personale interno sono ammissibili solo per il Comune Capofila come esplicitato al punto 5 voce e) dell’Avviso. Le spese per il personale dei partner, tra cui Università e Centri di Ricerca, è ammesso se assimilabile a spese di consulenza, assistenza tecnico-specialistica e compresa l’attività di formazione (punto 5 voce f) dell’Avviso).
24	Punto 6 – “Durata del progetto”	Nell’Avviso si impone come limite temporale iniziale, per l’operatività della “Casa delle Tecnologie Emergenti”, il termine di 6 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Con tempi di consegna si intendono i tempi necessari per la messa in funzione dei locali da adibire a CdTE? O si intende il tempo necessario per l’inizio dell’operatività delle Startup/PMI all’interno del progetto?	Il termine di 6 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, per l’operatività della Casa delle Tecnologie è da intendersi come il completamento di tutte le attività necessarie per rendere operativa la Casa. I contenuti e le attività da svolgere all’interno delle strutture della Casa e descritte nel progetto presentato saranno svolte nell’arco dei 4 anni previsti dalla Convenzione.
25	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 4	Cosa si intende per replicabilità della Casa delle Tecnologie e quali modalità potrebbero essere riconosciute come tali?	Per “replicabilità” si intende la possibilità di replicare la Casa delle Tecnologie nel suo complesso e quindi di utilizzarla come modello per il trasferimento delle tecnologie e delle competenze attraverso modalità che l’offerente ritiene più appropriate ed efficaci per raggiungere tale scopo. Non è necessario che nel momento della partecipazione all’Avviso anche gli altri Comuni/Città/Paesi con i quali vi sono accordi/intese siano dotati di tecnologia 5G, a patto che siano prossimi alla dotazione oppure che, per la replicabilità del modello, non sia necessaria la presenza della tecnologia 5G.



#	Rif. articolo avviso	Domanda	Risposta
26	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 5	Verrà valutato come finanziamento la messa a disposizione di risorse tecnico professionali dedicate al progetto. A questo proposito, è possibile prevedere forme di cofinanziamento in kind, in natura e/o in sostegno alle attività previste (ad esempio, venture capitalist verso startup)?	In questo criterio si fa riferimento alla partecipazione/cofinanziamento dei partner al progetto. Il cofinanziamento è la partecipazione dei partner attraverso risorse proprie (finanziarie o anche in forma di messa a disposizione di beni, servizi, risorse umane), debitamente quantificate economicamente, in quantità aggiuntive rispetto al contributo di FSC ed utili alla realizzazione del progetto. In altri termini nel criterio si valuteranno, se presenti, i soli contributi aggiuntivi, che però non potranno essere oggetto di finanziamento FSC. L'art. 7 della Convenzione dispone che la proprietà della casa delle tecnologie rimanga del Comune. L'eventuale cofinanziamento di privati partecipanti al partenariato, anche in forma di fornitura di beni e servizi, non dovrà superare il 49% del valore totale del progetto presentato (e sarà oggetto di valutazione come da art.10 dell'Avviso).
27	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 5	Il co-finanziamento finanziario può essere fornito tramite fondi derivanti da altri progetti finanziati e coerenti a livello europeo, nazionale e locale, diversi dal FSC?	Sì, non rilevando la fonte di finanziamento ulteriore rispetto al FSC 2014-2020. Rimane l'obbligo da parte del proponente di adottare tutte le misure necessarie a garantire che non si verifichino casi di doppio finanziamento nella realizzazione della proposta progettuale.
28	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 5	Per “proponente” si intende unicamente la Città Capofila?	Sì, il proponente è l'Amministrazione comunale capofila del partenariato che sarà beneficiaria del finanziamento.
29	Punto 10 – “Criteri di valutazione” – Criterio 6	Al punto 10 criterio 6) si legge “Livello di copertura 5G nell'area comunale oggetto di sperimentazione da comprovare con specifica documentazione”, si chiede di precisare il momento di rilevazione del dato, ovvero se trattasi di copertura iniziale, o programmata nel corso dell'intervento.	I comuni ammessi a partecipare al bando sono i comuni oggetto di sperimentazione 5G alla data del 5 giugno 2019. Per quanto riguarda il livello di copertura 5G del comune, utile all'attribuzione del relativo punteggio, esso viene rilevato alla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero 3 marzo 2020.
30	Punto 12 – “Modalità di erogazione del finanziamento”	Come vengono determinati i pagamenti intermedi, con quali modalità e tempistiche?	I pagamenti intermedi, fino al 70% del finanziamento concesso, saranno effettuati successivamente alla presentazione degli Stati Avanzamento Lavori (SAL). Ogni SAL sarà oggetto di verifica da parte del MiSE e, solo a seguito di esito positivo, saranno erogati i rimborsi delle spese effettivamente sostenute.
31	Punto 12- “Modalità di erogazione del finanziamento”	Le Modalità di Erogazione del Finanziamento descrivono le diverse tranches di trasferimento delle risorse verso l'amministrazione comunale capofila del progetto. Si prega di chiarire se il circuito finanziario del progetto debba prevedere la ripartizione delle risorse fra tutti i partner del progetto, e in tal caso, se il piano finanziario complessivo, con le risorse assegnate a ciascuno dei partner, debba far parte della proposta progettuale, o possa piuttosto essere oggetto delle convenzioni stipulate fra l'amministrazione capofila e gli altri partner di progetto.	Nell'allegato all'avviso “Proposta Progettuale”, in particolare alla sezione 4 “Costi del progetto”, è prevista la tabella nella quale viene richiesta la ripartizione delle risorse fra i partner di progetto, specificando le eventuali altre fonti di finanziamento con cui contribuisce il singolo partner. Tale ripartizione sarà anche oggetto delle convenzioni stipulate fra l'amministrazione capofila e i partner; infatti, tra i documenti da allegare alla Proposta Progettuale, il proponente dovrà inviare la lettera d'intenti e la scheda della Convenzione/Accordo di cui al punto 4 dell'Avviso.